

ACCORDO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA DI LEGNANO S.P.A. IN BANCA POPOLARE
DI MILANO SOC. COOP. A R.L. E CONSEGUENTE RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

In Milano, il giorno 7 agosto 2013

Tra

Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. (di seguito, per brevità, "BPM");

Banca di Legnano Spa (di seguito, per brevità, "BdL");

la Delegazione Sindacale di Gruppo e gli Organismi Sindacali Aziendali costituiti dalle OO.SS.:
Fabi, Fiba Cisl, Fisas Cgil, Sinfub e Uilca

Premesso che:

- In data 4 dicembre 2012 il Consiglio di Gestione di BPM ed il Consiglio di Amministrazione di BdL hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di BdL in BPM;
- Rispettivamente in data 21 e 22 giugno 2013 le Assemblee societarie delle due banche hanno approvato il progetto di fusione;
- In data 27 giugno 2013, nel corso di un apposito incontro illustrativo, è stata consegnata alle Organizzazioni Sindacali lettera informativa avente ad oggetto "Fusione per incorporazione di Banca di Legnano Spa in Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e conseguente ristrutturazione e razionalizzazione. Informativa ai sensi di legge e di contratto - Avvio delle relative procedure", dando formale avvio, ad ogni conseguente effetto, alla prevista procedura sindacale;
- E' quindi seguita la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n° 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito a far tempo dalla data di efficacia del negozio giuridico;

L'operazione si inserisce nell'ambito delle iniziative del Piano Industriale 2012 - 2015 "La forza del cambiamento", tese al rafforzamento del Gruppo sotto il profilo del recupero in termini di redditività ed efficienza, tali da riportare il Gruppo a livello dei principali competitors e assicurare condizioni di sostenibilità finanziaria, patrimoniale e reddituale nel breve e medio termine;

Dalla fusione consegue la necessità di sinergie organizzative derivanti dalla ristrutturazione e razionalizzazione delle strutture della nuova BPM;

Il 6 dicembre 2012, il 6 febbraio 2013 ed il 6 marzo 2013 sono stati sottoscritti Accordi che disciplinano le ricadute (anche in termini occupazionali) delle azioni del Piano Industriale 2012-2015 del Gruppo Bipiemme, nel cui ambito è compresa la presente operazione;

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Large handwritten signatures at the bottom of the page]

Si conviene:

Articolo 1

Parte generale

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione, la titolarità dei rapporti di lavoro della società incorporata sarà trasferita in capo alla incorporante senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.

A tutti i dipendenti coinvolti continuerà ad essere applicata la contrattazione collettiva nazionale di settore tempo per tempo vigente.

Al personale interessato dalla fusione sarà conservato l'inquadramento, il trattamento economico (derivante dal CCNL e dagli eventuali assegni "ad personam" erogati dal precedente datore di lavoro, con il rispetto, per questi ultimi, delle pattuizioni relative alla assorbibilità o meno) e l'anzianità di servizio in essere alla data dell'operazione.

Per quanto attiene la normativa di secondo livello troverà applicazione, in via esclusiva, la disciplina tempo per tempo vigente presso l'incorporante, ferme restando le modalità di raccordo indicate negli articoli che seguono.

Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate, le ore accumulate nella banca delle ore e le eventuali giacenze non fruite di permessi relativi al personale di Banca di Legnano, Banca Popolare di Milano subentrerà in tutte le posizioni individuali di debito/credito maturate, ferma restando l'applicazione della normativa dell'incorporante dalla data di fusione.

Per il personale con contratto di lavoro di apprendistato si conviene che lo stesso continui a prestare la propria attività lavorativa presso la Banca incorporante con detta forma giuridica contrattuale individuale, in ottemperanza alla normativa contrattuale e legale tempo per tempo vigente in materia, riconoscendo l'anzianità di servizio presso l'azienda incorporata alle condizioni previste dal Ccnl.

Per il personale acquisito con rapporto di lavoro a tempo parziale all'atto della fusione, le Parti convengono che conserverà il contratto part time alle stesse condizioni pattuite.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left and several initials on the right side.]

Le Parti concordano che l'iscrizione già in essere alle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Banca di Legnano avrà validità ad ogni effetto anche presso l'Incorporante.

Articolo 3

Produttività - Quota fissa Cia

Le Parti concordano che il consolidamento di cui all'art. 7 punto 4) dell'Accordo Quadro verrà esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, ai dipendenti della Banca di Legnano (con esclusione dei dirigenti).

Tale consolidamento avverrà con il riconoscimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di un assegno ad personam non rivalutabile e non assorbibile distribuito su dodici mensilità e calcolato su base annua, tenendo a base di calcolo l'erogazione BPM luglio 2013 ed utilizzando i criteri, le modalità e le misure previste dagli Accordi 6 dicembre 2012, 6 febbraio 2013, 6 marzo 2013 e relative lettere a latere, qui integralmente richiamati.

E' prevista la facoltà, per il personale interessato, di destinare ciascuno degli importi lordi annui oggetto di consolidamento, per gli anni 2014 e 2015, all'alimentazione delle proprie posizioni nel Fondo di Previdenza BPM, con correlata traduzione della decorrenza del riconoscimento dell'assegno ad personam.

Le Parti concordano che al personale della BDI che abbia avuto in passato un rapporto di lavoro diretto con Banca Popolare di Milano, non verrà riconosciuto il consolidamento di cui al presente articolo.

Articolo 4

Buoni pasto

La Banca Popolare di Milano, a far tempo dal 1° ottobre 2013, riconoscerà a tutti i dipendenti in servizio della Banca Incorporata un buono pasto del valore nominale di euro 5,06.

A coloro che, avendone diritto, rinuncino al servizio mensa, verrà applicata la prassi tempo per tempo in essere presso l'Incorporante.

[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

3
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

Articolo 5

Welfare

Nel condiviso principio di salvaguardia e sviluppo del Welfare, le Parti confermano l'intento di addivenire a progressive azioni di convergenza e mutualità verso una disciplina unitaria in materia.

Allo scopo le Parti concordano di istituire una apposita Commissione Tecnica Paritetica per il Welfare costituita, per parte sindacale, da due esponenti per le sigle sindacali che abbiano una rappresentatività a livello di Gruppo superiore al 5% ed un esponente per le sigle sindacali con rappresentatività inferiore e per parte aziendale da non meno di tre esponenti.

La Commissione, che dovrà concludere i propri lavori in ogni caso entro il 15 novembre 2013, ha competenza ad approfondire e/o studiare modalità tecniche ed attuative, anche proponendo apposite soluzioni, in relazione alla applicazione delle previsioni del presente accordo in materia di:

- Assistenza Sanitaria;
- Previdenza Integrativa.

Le Parti, nel definire il percorso di armonizzazione in tema di Welfare di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente accordo, e nel richiamare il principio già espresso all'art 2 c. 4, concordando che, per quanto non esplicitamente previsto sul tema (a titolo esemplificativo, polizze ed istituti di qualsiasi natura, anche non strettamente attinenti all'assistenza sanitaria ed alla previdenza) dal 1° gennaio 2014 troveranno esclusiva applicazione gli istituti tempo per tempo vigenti presso l'Incorporante.

Le Parti condividono l'opportunità di un'adeguata informazione ai dipendenti per supportare il percorso di armonizzazione in tema di Welfare.

Art. 6

Previdenza complementare

Le Parti esprimono il comune intendimento di ricondurre l'intera materia della previdenza complementare nell'ambito del Fondo di Previdenza Bipiemme.

A tal fine viene garantito il versamento del contributo aziendale in essere agli attuali fondi di destinazione, fino e non oltre il 31.12.2013.

Successivamente a tale data l'attuale misura contributiva aziendale continuerà ad essere garantita al solo personale che si iscriverà entro il 31 dicembre 2013, con decorrenza 1° gennaio 2014, al Fondo di Previdenza Bipiemme, manifestando la volontà di trasferirvi integralmente la propria posizione individuale e mantenendo in tal modo l'anzianità contributiva.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'M' and 'P'.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a prominent signature on the left and several others on the right.

In caso di iscrizione al Fondo di previdenza BPM senza trasferimento dell'intera posizione Individuale, la Banca erogherà al solo Fondo di Previdenza Bipiemme un contributo aziendale pari a quello tempo per tempo previsto per il personale neo assunto nuovo iscritto BPM, senza sostenere alcun contributo e/o onere aggiuntivo derivante dai costi di gestione del Fondo di provenienza.

Non è quindi prevista alcuna altra forma di portabilità del contributo.

Per quanto attiene alle forme a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva in essere, l'incorporante subentra nella titolarità della riserva matematica e nelle prestazioni attuali e future nel rispetto delle previsioni normative correlate a predette forme.

Articolo 7

Assistenza sanitaria

Le Parti convengono che al personale BDL in servizio alla data di fusione, aderente a forme di assistenza preesistenti alla medesima data, verrà mantenuta l'iscrizione alle stesse fino al 31 dicembre 2013, alle medesime condizioni in essere.

Nel condiviso principio guida dell'estensione, al personale incorporato, del sistema di assistenza sanitaria della Cassa Mutua di Assistenza della Banca Popolare di Milano, le Parti concordano quanto segue.

La volontà di iscrizione alla Cassa Mutua di Assistenza BPM del personale della Banca di Legnano, da approvarsi da parte dei competenti organi deliberativi, verrà manifestata dagli interessati entro il 20 ottobre 2013 e perfezionata entro il 20 dicembre 2013, con effetto dal 1° gennaio 2014.

E' esclusa la possibilità di iscrizione alla Cassa Mutua di Assistenza BPM successivamente alla predetta data del 20 ottobre 2013.

Per il personale che non si iscriverà alla Cassa Mutua di Assistenza BPM, è esclusa ogni contribuzione aziendale a favore di qualsiasi forma alternativa alla medesima.

Dal 1° gennaio 2014, decorrerà il versamento dei contributi individuali degli iscritti e dei contributi aziendali, nella misura ordinaria, a favore della medesima Cassa Mutua di Assistenza.

Assistenza sanitaria - equilibrio finanziario e patrimoniale.

Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione Tecnica Paritetica di cui all'art. 5, nonché dei pareri tecnici che la stessa e le Parti riterranno opportuno acquisire, le Parti medesime definiranno entro il 30 novembre 2013 le azioni necessarie a garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'istituto Cassa Mutua di Assistenza.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the bottom left and several initials on the right margin.]

In particolare, sulla scorta delle evidenze a disposizione, le Parti condivideranno la misura della contribuzione straordinaria iniziale complessiva a tal fine ritenuta necessaria.

In proposito, l'Azienda si impegna sin d'ora ad effettuare un versamento straordinario, entro il mese di gennaio 2014, a favore della Cassa Mutua di Assistenza con onere massimo complessivo (costo banca) pari a 600.000 euro.

Ciascun dipendente, in relazione al proprio ingresso nella Cassa stessa, sarà quindi correlativamente chiamato a versare una quota straordinaria di ingresso a proprio carico nella misura che verrà definita dalla Commissione Tecnica, nel rispetto di un principio di proporzionalità con il contributo ordinario.

Le Parti stabiliscono sin d'ora che il contributo straordinario di ingresso di cui al comma che precede potrà essere versato da ciascun dipendente, tramite addebito in busta paga, secondo le seguenti modalità:

- mediante la devoluzione, per un periodo massimo di due anni, a titolo di contributo straordinario alla Cassa Assistenza BPM degli importi lordi dell'assegno ad personam di cui all'art. 3 del presente Accordo (non già destinati a previdenza complementare ai sensi del c. 3 del medesimo art. 3), fino alla concorrenza del contributo straordinario di competenza di ciascun aderente;
- anche con rateizzazione triennale;
- per il Personale appartenente alle Aree Professionali, a parziale ed eccezionale deroga rispetto a quanto previsto nell'Accordo Quadro 6 dicembre 2012, art. 16, destinando a tali fini l'equivalente della monetizzazione della retribuzione oraria ordinaria delle ore accantonate in banca ore alla data del 31 agosto 2013, fino ad un massimo pari all'importo di cui trattasi.

Viene fatta salva la verifica di fattibilità tecnica di quanto previsto al presente punto.

Ciascun dipendente, al momento della conferma dell'iscrizione alla Cassa Mutua di Assistenza BPM, sarà chiamato a fornire indicazioni in merito alla modalità di contribuzione prescelta, sulla base della modulistica all'uopo predisposta dalla Commissione Tecnica.

In parziale o totale sostituzione del contributo straordinario di ingresso a carico del personale di nuova iscrizione, le Parti potranno indicare alla Cassa la necessità di procedere per il personale stesso, o parti di esso, ad una riduzione temporanea delle prestazioni previste.

Raccomandazione delle Parti

Le Parti, nel sottolineare il valore sociale dell'assistenza mutualistica, raccomandano ai competenti organi direttivi e deliberativi della Cassa Mutua di Assistenza, di attivarsi affinché siano attuati gli interventi atti a consentire forme di assistenza sanitaria anche a favore del personale che, cessato per adesione al Fondo di Solidarietà ovvero per quiescenza, al momento dell'accesso al trattamento pensionistico AGO non abbia maturato 10 anni di anzianità di servizio presso BPM.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the bottom left and several initials on the right margin.]

Articolo 8

Rapporti di c/c e agevolazioni creditizie

Le condizioni bancarie e finanziarie relative ai rapporti di categoria dipendenti, familiari e personale esodato saranno quelle in essere presso l'incorporante dalla data di fusione, fatti salvi i tempi tecnici di attuazione.

I mutui ed i finanziamenti in essere alla data di fusione continueranno ad essere regolati alle condizioni già in essere.

Le operazioni di mutuo e/o finanziamento in fase di istruttoria alla data di fusione saranno perfezionate secondo le condizioni in essere al momento della richiesta.

Per le nuove richieste di finanziamenti e mutui varranno le condizioni in essere presso l'incorporante.

Le aperture di credito in conto corrente in essere per i dipendenti della Banca di Legnano all'atto della fusione saranno ricondotte ai massimali vigenti presso la Banca Popolare di Milano per le medesime categorie di facilitazioni entro un termine di 24 mesi decorrenti dalla data di fusione.

Si precisa che in ogni caso, entro il 30 giugno 2014, tutte le posizioni debitorie in capo al dipendente (mutui, prestiti e affidamenti) dovranno essere riportate su un unico rapporto di conto corrente, sull'agenzia del Personale BPM, ove viene accreditato lo stipendio, con la sola eccezione del mutui contestati.

Articolo 9

Mobilità professionale e formazione

In tema di mobilità professionale e conseguente attività formativa, le Parti richiamano la validità dei principi e delle previsioni concordate negli artt. 14 e 18 dell'Accordo Quadro del 6 dicembre 2012.

In tale contesto, l'incorporante esprime il proprio impegno a favorire l'integrazione e la valorizzazione professionale del personale ricorrendo anche ad un'adeguata formazione costituita sia in attività di aula che in affiancamenti, per le quali le Parti si impegnano a sottoscrivere gli accordi per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle discipline europee, nazionali, regionali e di settore.

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

[Large handwritten signature and initials on the bottom left margin]

[Large handwritten signature and initials on the bottom right margin]

Articolo 10

Mobilità territoriale

Le misure previste nell'Accordo Quadro del 6 dicembre 2012, che le Parti intendono integralmente richiamate e confermate, e quelle previste dal presente accordo consentono di limitare la mobilità territoriale.

Il fenomeno, nelle sue residue esplicazioni, sarà poi oggetto di opportuni interventi mirati a livello gestionale, che terranno conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, sia della volontà espressa dai singoli lavoratori sia della loro professionalità.

L'Azienda dichiara inoltre che valuterà con particolare attenzione il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a part time orizzontale o misto, ricercando per quanto possibile soluzioni che non aggravino il disagio rispetto alla situazione attuale.

Le Parti effettueranno un incontro entro il 31 ottobre 2013, al fine di verificare congiuntamente gli effetti conseguenti all'attuazione dei processi di mobilità territoriale.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda, anche al fine di limitare i fenomeni di mobilità territoriale e professionale, conferma l'intenzione di assicurare adeguati livelli di presidio gestionale del personale a livello territoriale.

Le Parti stipulanti ritengono necessario sottoporre il presente Accordo Quadro ai rispettivi organi decisionali prima di dare corso e validità al medesimo.

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., anche r.l.q. di Banca Capogruppo



Delegazione Sindacale - Gruppo Banca Popolare di Milano

FABI

FIBA Cisl

FISAC Cgil

SINFUB

UIL



Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.

Azienda

Organismo Sindacale Aziendale



Banca di Legnano S.p.A.

Organismi Sindacali Aziendali

[Handwritten signatures and initials across the document]